



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 20 giugno 2016

Il Municipio di Caslano,

richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
 - gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 della Legge Organica comunale;
 - gli artt. 58, 63, 68 e 70 del Regolamento Comunale;
 - l'art. 3 del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 2003;
- e ogni altra normativa applicabile in materia;

ordina:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Caslano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2

Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia, arrecando un danno all'ambiente e alla collettività.

Art. 3

Principio

E' vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4

Divieti

In particolare è vietato lordare il suolo pubblico con:

- 1) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
- 2) imballaggi per cibo, bevande e ogni altri rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.) provenienti da fast-food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, da take-away o da grandi magazzini;
- 3) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- 4) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.

Art. 5
Manifestazioni

Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per i punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dell'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti.

Art. 6
Volantinaggio

La pratica della promozione mediante sistema di volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

Art. 7
Sanzioni

- 1) Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.00.
- 2) In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente in casi di lieve entità, il provvedimento può essere l'ammonizione;
- 3) I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare i casi contemplati all'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede competenze specialistiche.
- 4) La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 e seg. LOC.
- 5) E' riservato l'avvio di una procedura penale per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 del Codice penale svizzero.

Art. 8
Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: I. Casanova



Caslano, 22 giugno 2016

Esposto agli albi comunali nel periodo dal 23 giugno al 23 luglio 2016